

Alla luce degli approfondimenti effettuati, la Consulta (confermando pareri resi in precedenza) si è espressa nella seduta del 04 aprile 2017, con successiva consultazione scritta del 10 aprile 2017, esprimendosi nei termini che seguono.

Secondo l'orientamento prevalente, l'attività di applicazione unghie finte/artificiali non rientra nell'ambito di applicazione di cui alla Legge n. 1/90.

Per cui, dal momento che l'attività in oggetto non è altrimenti disciplinata (è considerata come attività libera), non esistono delle norme che statuiscono anche in merito al luogo in cui la stessa può essere svolta.

Si conclude, dunque, nel senso di ammettere la possibilità di svolgere l'attività presso l'abitazione del soggetto che la esercita.

Più precisamente, la sede dell'impresa deve coincidere con la residenza.

La stessa, inoltre, se ricorrono i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 e Legge regionale n. 73/1989, può essere svolta con qualifica artigiana.

Attualmente non esistono altri riferimenti legislativi e/o chiarimenti relativamente all'attività in esame.